



38121 TRENTO - Via Lunelli, 48

Tel. 0461 420578 – Fax 0461 825881

E-mail: info@aziendaforestale.tn.it

Cod.fisc. 80016510226 - Partita IVA 00835990227

CRITERI E MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO MOTORIZZATO SULLE STRADE FORESTALI NON ADIBITE AD ESCLUSIVO SERVIZIO DEL BOSCO NELL'AMBITO DEL COMUNE DI TRENTO.



Art. 1

Le autorizzazioni al transito dei veicoli a motore sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco di cui all'art. 6, comma 5, della L.P. 48/1978, vengono rilasciate, nell'ambito del Comune di Trento, dall'Azienda Speciale Consorziale "Trento-Sopramonte", dall'ASUC di Sopramonte e dalle Circostrizioni per quanto riguarda il territorio di competenza, utilizzando gli appositi registri forniti da parte della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 2

La durata dei permessi, in base alle varie categorie d'utenza, è stabilita come segue:

- a) Fino ad un mese per i veicoli di persone in visita a strutture di proprietà comunale utilizzate per attività ricreativa.
- b) Da uno a tre giorni per i veicoli addetti all'organizzazione di sagre, feste campestri e manifestazioni folcloristiche.
- c) Un periodo variabile, in base alle esigenze dichiarate, per l'attività di apicoltura.
- d) Fino ad un massimo di dieci giorni per i veicoli addetti all'organizzazione di manifestazioni sportive di rilevante interesse pubblico.

La percorrenza potrà essere liberalizzata per una giornata per lo svolgimento di tradizionali manifestazioni: di tale decisione dovrà esserne preventivamente data comunicazione, da parte delle Circostrizioni o dell'A.S.U.C. di Sopramonte, all'Azienda Trento-Sopramonte che ne renderà informata la Stazione forestale di Trento.

L'Azienda Forestale Trento Sopramonte, per lo svolgimento di sagre, feste campestri, manifestazioni folkloristiche e sportive di rilevante interesse pubblico, potrà liberalizzare direttamente, per uno o più giorni, la pubblica percorrenza con veicoli a motore di strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco nell'ambito del Comune di Trento.

Art. 3

I veicoli e i mezzi agricoli dei proprietari, e dei loro discendenti di primo grado, di immobili, infrastrutture e impianti, situati nel settore di territorio servito dalla strada, hanno facoltà di transitare liberamente. Il transito è consentito esclusivamente per il tratto che conduce sino alla proprietà.

I mezzi impiegati nei lavori forestali, quelli degli Amministratori e del Personale dell'Azienda, del Comune di Trento e dell'A.S.U.C. di Sopramonte impiegati nello svolgimento di pubblici servizi o funzioni, quelli impiegati nell'attività di vigilanza e antincendio, di assistenza veterinaria e sanitaria, per l'effettuazione di manovre di protezione civile, nonché quelli dei conduttori di malghe, dei titolari di concessioni di sfalcio o di coltivazioni di fondi rustici di proprietà comunale, potranno transitare liberamente sulle strade nel periodo di effettivo esercizio dell'attività.

Le macchine operatrici e i mezzi degli operatori impegnati nell'esecuzione di opere regolarmente autorizzate, da eseguire nell'ambito del territorio servito dalla strada forestale, possono transitare liberamente nel periodo di effettivo svolgimento dei lavori.

I veicoli delle persone con limitata capacità di deambulazione possono circolare liberamente sulle strade, purché muniti del contrassegno approvato con decreto ministeriale 08.06.1979.

Art. 4

I veicoli a motore, nel numero massimo di quattro unità, utilizzati dai possessori, e/o dagli ospiti, di edifici di proprietà comunale, concessi in uso per lo svolgimento di attività ricreativa e situati nel settore di territorio servito dalla strada, hanno facoltà di transitare liberamente.

Il transito è consentito esclusivamente per il tratto che conduce sino all'edificio in uso.

Art. 5

Al fine di permettere il riconoscimento dei veicoli che, privi dei contrassegni previsti agli articoli 2 e 4 del D.P.G.P. 20.01.1997, n. 2-46/Leg., possono transitare sulle strade non adibite ad esclusivo servizio del bosco, l'Azienda può fornire delle dichiarazioni, in forma di talloncino da esporre in modo ben visibile sul veicolo, che attestino l'appartenenza del mezzo ad una delle categorie autorizzate al transito dalle norme provinciali o dalle presenti disposizioni.

Art. 6

Il transito dei veicoli a motore, ad esclusione di quelli dei Censiti aventi diritto d'uso civico, non è consentito per l'esercizio delle consuetudini della caccia, pesca, raccolta di prodotti del sottobosco nonché per l'effettuazione di escursioni.

Art. 7

Su determinate strade non adibite all'esclusivo servizio del bosco, il transito motorizzato potrà essere vietato anche ai veicoli dei Censiti aventi diritto d'uso civico in zona qualora esso risultasse pregiudizievole per le finalità indicate all'art. 1, comma 1, lettera c) del Regolamento approvato con D.P.G.P. 20.01.1997, n. 2-46/Leg.

L'elenco di tali strade sarà definito, ed eventualmente periodicamente aggiornato, da parte della Commissione amministratrice dell'Azienda.

Art. 8

Il rilascio delle autorizzazioni al transito dei veicoli sulle strade forestali non determina la destinazione della strada medesima a pubblico transito: il soggetto che rilascia la predetta autorizzazione non è responsabile dei danni derivanti a persone e cose dal transito autorizzato.

Approvato con delibera n. 73 del 24.05.1995

Modificato con delibera n. 122 del 22.08.1995

Modificato con delibera n. 80 del 05.06.1996

Modificato con delibera n. 108 del 11.07.1996

Modificato con delibera n. 71 del 29.04.1998

Modificato con delibera n. 4 del 31.07.2002

FAC SIMILE DICHIARAZIONE

Dichiarazione n. ____/

**AZIENDA FORESTALE
"Trento - Sopramonte"**

Si attesta che, in base alle "Norme per il rilascio delle autorizzazioni al transito motorizzato sulle strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco nell'ambito del Comune di Trento", **il presente veicolo ha facoltà di transitare sulla/e strada/e forestale/i denominata/e _____ per il periodo _____.**
Trento, lì

Timbro e firma